

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2438 del 01 agosto 2006

**Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione. Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi. (L.R. 44/1987).**  
*[Opere e lavori pubblici]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)** [L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La Legge regionale 20 agosto 1987 n. 44 - "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", prevede che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai Comuni per finanziare interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi.

Prevede inoltre la possibilità di concedere anche contributi regionali, mediante provvedimenti assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno, per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo da eseguirsi sui medesimi immobili, nonché su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto e su beni mobili connessi alla pratica del culto.

La Legge regionale 44/87 è entrata in vigore il 5 settembre 1987 e, a chiarimento delle relative procedure di gestione ed al fine di determinare modalità e criteri di assegnazione dei relativi contributi, sono state emanate, negli anni successivi, le seguenti direttive:

- lettera circolare dell'Assessore all'Urbanistica e alla Tutela del Territorio del 6.10.1987, prot. 6827/31.00;
- lettera circolare del Presidente della Giunta regionale del 5.4.1988, prot. 3025/31.24;
- lettera circolare dell'Assessore all'Urbanistica e alla Tutela del Territorio del 4.5.1988, prot. 4250/31.00;
- deliberazione della Giunta regionale n. 6293 del 20.12.1994;
- circolare n. 8 del 09.04.1999 approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1024 del 30.03.1999.

Tutto ciò premesso, allo scopo di aggiornare le procedure di attuazione delle disposizioni della L.R. 20 agosto 1987 n. 44 alle modifiche normative intervenute e di semplificarne l'applicazione, tenuto conto delle esperienze maturate dalle strutture competenti, si ritiene opportuno proporre l'adozione di nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei relativi contributi, così come riportati negli allegati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Allegato A:** Disposizioni generali

**Allegato B:** Disciplina degli interventi comunali

**Allegato C:** Disciplina degli interventi regionali

**Allegato D:** Modulistica (Schemi domande - dichiarazioni - schede)

Le modifiche introdotte riguardano in particolare:

- la fissazione al 30 aprile di ciascun anno del termine entro il quale i Comuni devono trasmettere alla Regione le richieste di finanziamento pervenute ed oltre il quale i richiedenti possono presentare domanda direttamente alla Regione;
- la semplificazione dei criteri per la formazione delle graduatorie che, relativamente agli interventi riguardanti Enti appartenenti al culto Cattolico, vengono compilate autonomamente dalle singole Diocesi, mentre per le altre confessioni religiose sono determinate dalla Regione assegnando priorità agli interventi che presentano una spesa ammissibile di importo inferiore;
- la determinazione di importi minimi di spesa per accedere al finanziamento;
- una diversa formulazione dei limiti di cumulabilità dei contributi.

Atteso che con DGR n. 786 del 21.03.2006 sono state erogate le somme relative all'Esercizio Finanziario in corso, le istanze di contributo inviate in Regione con riferimento allo stesso esercizio si ritengono valide, fermi restanti i vincoli istruttori, in relazione all'Esercizio Finanziario 2007.

Si applicano comunque i criteri stabiliti con il presente provvedimento, fatta salva la possibilità di presentare nuove istanze entro il 31.05.2007.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 20.08.1987, n. 44 "*Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione*".

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*".]

delibera

- di approvare i nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'ammissione ai benefici comunali e regionali previsti della L.R. 20.08.1987, n. 44, "*Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione*", così come riportati negli Allegati di seguito elencati, che fanno parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento:

**Allegato A:** Disposizioni generali

**Allegato B:** Disciplina degli interventi comunali

**Allegato C:** Disciplina degli interventi regionali

**Allegato D:** Modulistica (Schemi domande - dichiarazioni - schede)

- le istanze di contributo inviate in Regione con riferimento all'Esercizio Finanziario 2006 si ritengono valide, fermi restando i vincoli istruttori, in relazione all'Esercizio Finanziario 2007.

Si applicano comunque i criteri stabiliti con il presente provvedimento, fatta salva la possibilità di presentare nuove istanze entro il 31.05.2007.